

MINISTERO DELL'INTERNO

Roma, 7 maggio 2018

- SUPPLEMENTO STRAORDINARIO N. 1/26-*bis*

BOLLETTINO UFFICIALE DEL PERSONALE

DECRETO DEL CAPO DELLA POLIZIA - DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA 9 APRILE 2018 RECANTE "MODALITÀ ATTUATIVE PER L'ACCESSO ALLA QUALIFICA INIZIALE DEL RUOLO DEGLI ISPETTORI TECNICI DELLA POLIZIA DI STATO MEDIANTE UN CONCORSO INTERNO AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERA MM), DEL DECRETO LEGISLATIVO 29 MAGGIO 2017, N. 95".

- Pubblicazione -





10010474-09/04/2018-SCCLA-MIDPREV-I

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DECRETO DEL CAPO DELLA POLIZIA - DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA RECANTE LE MODALITA' ATTUATIVE PER L'ACCESSO ALLA QUALIFICA INIZIALE DEL RUOLO DEGLI ISPETTORI TECNICI DELLA POLIZIA DI STATO MEDIANTE UN CONCORSO INTERNO AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERA MM), DEL DECRETO LEGISLATIVO 29 MAGGIO 2017, N. 95.

**IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA**

- VISTA** la legge 1 aprile 1981, n. 121, concernente il *“Nuovo ordinamento della Amministrazione della pubblica sicurezza”*;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, concernente *“Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico – scientifica o tecnica”*;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'interno 9 marzo 1983, recante il *“Regolamento degli Istituti di Istruzione”*;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'interno 28 maggio 1985 recante *“Individuazione degli Istituti d'Istruzione della Polizia di Stato”*;
- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198, recante il *“Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli”*;
- VISTO** il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante *“Codice dell'amministrazione digitale”*;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'interno 28 aprile 2005, n. 129, concernente *“Regolamento recante le modalità di accesso alla qualifica iniziale dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli ispettori, degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici della Polizia di Stato”*;
- VISTO** il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, concernente *“Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo*



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

- CONSIDERATO** che ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera mm), del citato decreto legislativo n. 95 del 2017, le modalità attuative del concorso interno e del relativo corso di formazione ivi previste per l'accesso alla qualifica di vice ispettore tecnico della Polizia di Stato devono essere definite con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza;
- RITENUTO** di dover definire le citate modalità in attuazione dei criteri espressamente indicati dall'articolo 2, comma 1, lettera mm), del citato decreto legislativo n. 95 del 2017, e delle relative finalità;
- ACQUISITO** il parere delle Organizzazioni Sindacali del personale della Polizia di Stato maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

DECRETA

CAPO I

MODALITA' ATTUATIVE PER L'ACCESSO ALLA QUALIFICA DI VICE ISPETTORE TECNICO DELLA POLIZIA DI STATO MEDIANTE CONCORSO INTERNO

Articolo 1 (Ambito di applicazione)

1. Il presente decreto disciplina, nella fase di prima attuazione del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, (di seguito: “decreto legislativo”), le modalità attuative per l'accesso alla qualifica di vice ispettore tecnico della Polizia di Stato attraverso un concorso interno per titoli da bandire entro il 30 aprile 2018.

CAPO II

ACCESSO ALLA QUALIFICA DI VICE ISPETTORE TECNICO DELLA POLIZIA DI STATO MEDIANTE CONCORSO INTERNO PER TITOLI

Articolo 2 (Disposizioni generali)

1. Il presente Capo disciplina le modalità di svolgimento del concorso interno per titoli per l'accesso alla qualifica di vice ispettore tecnico della Polizia di Stato, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo, cui è ammesso a partecipare il personale della Polizia di Stato, prioritariamente quello appartenente ai ruoli tecnici e tecnico – scientifici, in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado o di titolo abilitante l'esercizio



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

di professioni tecnico - scientifiche.

Articolo 3

(Requisiti di partecipazione e cause di esclusione dal concorso)

1. Non è ammesso al concorso il personale che alla data del bando che indice il concorso ha riportato, nell'ultimo biennio, la deplorazione o sanzione disciplinare più grave ed un giudizio complessivo inferiore a buono.
2. È, altresì, escluso dal concorso, ai sensi dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il personale sospeso cautelatamente dal servizio; resta ferma la previsione contenuta nell'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957.
3. I requisiti di partecipazione al concorso devono essere mantenuti sino al termine della procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo, a pena di esclusione dalla medesima procedura concorsuale.
4. L'esclusione dal concorso è disposta con decreto motivato del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza.
5. Ai partecipanti al concorso, ai fini dell'accertamento dei requisiti attitudinali previsti per l'accesso al ruolo superiore, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198, previste per l'accesso al ruolo dei periti tecnici.
6. La verifica del possesso dei requisiti attitudinali può svolgersi contemporaneamente alla valutazione dei titoli.

Articolo 4

(Bando di concorso)

1. Il concorso è indetto con successivo decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza, da pubblicare nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno, nel quale sono indicati oltre ai requisiti di cui all'articolo 3 ed alle categorie di titoli, con relativo punteggio massimo attribuibile a ciascuna di esse, di cui all'articolo 7 del presente decreto:
 - a) il numero dei posti messi a concorso, corrispondente alle vacanze disponibili al 31 dicembre 2017 nella dotazione del ruolo degli ispettori tecnici, e la ripartizione degli stessi tra i settori d'impiego e i profili professionali, di cui il cinquanta per cento riservato al profilo professionale di infermiere del settore sanitario e il resto per gli altri settori in proporzione della dotazione organica prevista dal decreto del Ministro dell'interno adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982. L'eventuale eccedenza nella ripartizione del cinquanta per cento è destinata ai profili professionali diversi da quello di infermiere;
 - b) le modalità di presentazione, per via telematica, delle domande di partecipazione;
 - c) la riserva di posti per il personale bilingue ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni;
 - d) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Articolo 5

(Presentazione delle domande)

1. Le domande di partecipazione al concorso devono essere presentate, attraverso apposita procedura informatica, al Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione Centrale per le risorse umane, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del bando di concorso nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Articolo 6

(Commissione esaminatrice)

1. La Commissione esaminatrice è nominata con decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della pubblica sicurezza ed è composta dal Presidente, scelto tra i dirigenti della carriera dei funzionari tecnici della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a dirigente superiore tecnico, anche in quiescenza da non più di un quinquennio, da due funzionari con qualifica non inferiore a direttore tecnico capo, da un funzionario con qualifica non inferiore a medico capo e da un funzionario con qualifica non inferiore a vice questore aggiunto.
2. Almeno un terzo del numero dei componenti della Commissione esaminatrice, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne.
3. Svolge le funzioni di segretario un funzionario dei ruoli del personale dell'Amministrazione civile dell'Interno – Comparto Ministeri.
4. La Commissione è integrata con uno o più funzionari con qualifica non inferiore a direttore tecnico capo esperti di settore o appartenenti alla carriera dei medici di Polizia.
5. Con il decreto di cui al comma 1 sono designati i supplenti del Presidente, dei componenti e del segretario con qualifiche non inferiori a quelle previste per i titolari.

Articolo 7

(Titoli)

1. Le categorie dei titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna di esse sono stabiliti come segue:
 - a) TITOLI DI SERVIZIO, fino a punti 40:
 - 1) anzianità complessiva di servizio, fino a punti 4;
 - 2) anzianità complessiva nel ruolo dei sovrintendenti tecnici, fino a punti 8 ;
 - 3) anzianità nella qualifica di sovrintendente capo tecnico, fino a punti 9;
 - 4) rapporti informativi e giudizi complessivi del biennio anteriore, fino a punti 5;
 - 5) incarichi e servizi di particolare rilevanza conferiti con provvedimento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, ovvero di altre amministrazioni a seguito di specifica autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, annotati nello stato matricolare, fino a punti 4;
 - 6) titoli attinenti alla formazione professionale del candidato, con particolare riguardo ai corsi professionali e di specializzazione superati con esame o valutazione finale,



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

organizzati dall'Amministrazione della pubblica sicurezza ovvero da altre Amministrazioni od Organismi presso i quali il dipendente presta servizio su disposizione dell'amministrazione di appartenenza, alle abilitazioni professionali conseguite, annotati nello stato matricolare, con esclusione dei corsi di formazione obbligatori e dei seminari, fino a punti 5;

- 7) lavori originali elaborati per il servizio che il candidato ha svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciali incarichi conferitigli dall'Amministrazione di appartenenza o da quella presso cui presta servizio e che vertono su problemi tecnici ovvero su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi dell'Amministrazione, annotati nello stato matricolare, fino a punti 2;
 - 8) ricompense al valor militare, al valor civile, al merito civile, per meriti straordinari e speciali, per lodevole comportamento e le onorificenze dell'Ordine "Al Merito della Repubblica Italiana", fino a punti 3.
- b) TITOLI DI CULTURA, fino a punti 20:
- 1) diploma di scuola secondaria di secondo grado o titolo abilitante l'esercizio di professioni tecnico - scientifiche, attinente al profilo o settore professionale per il quale si concorre, diverso da quello richiesto per la partecipazione al concorso, fino a punti 3;
 - 2) diploma di laurea, fino a punti 4;
 - 3) diploma di laurea magistrale, specialistica ed equipollenti, fino a punti 7;
 - 4) diploma di specializzazione universitaria, fino a punti 1,5;
 - 5) abilitazioni all'insegnamento o all'esercizio di professioni, fino a punti 2;
 - 6) master universitari di primo o di secondo livello, fino a punti 1;
 - 7) dottorato di ricerca, fino a punti 2,5;
 - 8) conoscenza certificata di una o più lingue straniere da parte di Enti certificatori delle competenze in lingua straniera riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, fino a punti 1;
 - 9) conoscenza certificata delle procedure e dei sistemi informatici, riconosciuta a livello europeo o internazionale e altre abilitazioni professionali conseguite, fino a punti 2.
2. La valutazione di cui al comma 1 è limitata ai titoli posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso ed indicati dal candidato nella domanda di partecipazione annotati, per quanto riguarda i titoli di servizio, alla medesima data, nello stato matricolare, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
3. Nell'ambito delle categorie di cui al comma 1, la Commissione esaminatrice determina, in sede di prima riunione, i titoli valutabili e la graduazione dei relativi punteggi attribuibili anche sulla base dei seguenti criteri di massima:
- a) assegnazione di un punteggio maggiore ai titoli attinenti ai compiti e alle funzioni previste per gli appartenenti al ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di Stato, per lo specifico profilo o settore professionale di concorso;
 - b) attribuzione di un diverso punteggio agli incarichi e ai servizi di particolare attinenza in relazione alla tipologia ed alla durata degli stessi;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- c) attribuzione di un diverso punteggio relativo all'anzianità di servizio, di ruolo e di qualifica sulla base di fasce di anzianità, tenuto anche conto dei periodi inferiori all'anno;
 - d) esclusione dalla valutazione del titolo di studio richiesto per l'accesso al concorso;
 - e) esclusione della doppia valutazione del medesimo titolo di studio o titolo professionale.
4. Le determinazioni di cui al comma 3 sono rese note mediante pubblicazione del verbale della Commissione esaminatrice sul portale intranet dedicato al personale della Polizia di Stato e sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno, unitamente alla data di inizio della valutazione dei titoli.
5. La Direzione Centrale per le risorse umane del Dipartimento della pubblica sicurezza invia alla Commissione esaminatrice le domande di partecipazione corredate da una scheda contenente l'elenco dei titoli dichiarati dal candidato all'atto dell'iscrizione al concorso. Dette schede sono validate dall'ente matricolare competente, previa verifica della corrispondenza alle direttive emanate in materia di tenuta dello stato matricolare, per quanto riguarda i titoli di servizio.
6. La Commissione esaminatrice annota i titoli valutabili attribuendo i relativi punteggi, anche con l'ausilio di sistemi informatici, sulle schede individuali sottoscritte dal Presidente, da tutti i componenti e dal segretario, che vengono allegate ai verbali del concorso di cui costituiscono parte integrante.

Articolo 8

(Formazione ed approvazione della graduatoria)

1. Il punteggio complessivo di ciascun candidato è dato dalla somma dei punteggi relativi alle singole categorie di titoli.
2. Con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza, riconosciuta la regolarità del procedimento, sono approvate tante graduatorie di merito quanti sono i settori di impiego e profili professionali previsti nel bando di concorso.
3. La Commissione, formate le graduatorie di merito di cui al comma 2 dichiara, per ciascuna graduatoria, i vincitori assicurando la priorità di cui all'articolo 2. Conseguentemente, sono dichiarati vincitori i candidati dei ruoli tecnici e tecnico-scientifici. Per i posti messi a concorso eventualmente non coperti secondo la predetta priorità, sono dichiarati vincitori, nell'ordine della medesima graduatoria, i restanti candidati.
4. Con il decreto di cui al comma 2 i vincitori sono inseriti in un'unica graduatoria finale secondo il punteggio riportato.
5. A parità di punteggio prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di ruolo, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età.
6. Il decreto di approvazione delle graduatorie di merito e di dichiarazione dei vincitori del concorso è pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

CAPO III CORSO DI FORMAZIONE

Articolo 9 (Disposizioni generali)

1. Il presente Capo stabilisce le modalità di svolgimento del corso di formazione tecnico – professionale per la nomina alla qualifica di vice ispettore tecnico, i criteri per lo svolgimento delle prove d'esame e per la redazione della graduatoria finale cui ammettere i vincitori del concorso di cui al Capi I e II.

Articolo 10 (Durata e finalità)

1. Il corso, della durata di sei mesi, è articolato in tre fasi formative della durata di due mesi ciascuna, di cui:
- una realizzata in modalità *e-learning*, presso la sede di servizio o di assegnazione;
 - una di formazione residenziale presso l'Istituto per Ispettori di Nettuno e, ove lo richiedano esigenze organizzative e logistiche, anche presso altri Istituti e Scuole della Polizia di Stato;
 - una di tirocinio applicativo, presso la sede di servizio o di assegnazione.
2. Il corso persegue obiettivi didattici finalizzati all'esercizio delle funzioni previste per gli appartenenti al ruolo degli ispettori tecnici.

Articolo 11 (Piano degli Studi)

1. Il Piano degli Studi del corso, nel quale sono definite le aree di formazione, le materie di insegnamento e i relativi programmi didattici è adottato con successivo provvedimento del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza.

Articolo 12 (Articolazione del percorso formativo)

1. Le attività didattiche, di norma, si svolgono nelle ore antimeridiane e pomeridiane, dal lunedì al venerdì e sono articolate in periodi didattici della durata di cinquantacinque minuti ciascuno e pause di intervallo, per un ammontare complessivo non superiore alle trentasei ore effettive settimanali. Ove lo richiedano specifiche esigenze formative, le stesse attività possono essere organizzate anche in orari e giornate diversi, fatto salvo il diritto dei frequentatori al recupero, nelle quattro settimane successive, della giornata libera eventualmente non fruita.
2. Il calendario settimanale delle attività, definito dalla Direzione dell'Istituto o della Scuola di formazione costituisce, per i frequentatori, orario di servizio.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

3. Per l'erogazione dei contenuti didattici e in relazione allo sviluppo delle attività formative, la Direzione dell'Istituto o della Scuola, definisce la ripartizione dei frequentatori in unità didattiche la cui composizione può variare in ragione delle esigenze formative e logistiche.

Articolo 13 (Frequenza del corso)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 25 - *quater* del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, ai fini del raggiungimento dei limiti massimi di assenza previsti per le dimissioni dal corso, si computano le giornate di effettiva attività didattica.
2. La mancata partecipazione, anche in giornate diverse, alle attività previste dal calendario delle attività formative, per un totale di otto ore, costituisce assenza da una giornata didattica.
3. Non sono computate nel limite massimo di assenza le giornate in cui i frequentatori abbiano dovuto prestare testimonianza innanzi all'Autorità Giudiziaria.

Articolo 14 (Esame finale, sessioni ordinarie e straordinarie)

1. Al termine della fase residenziale del corso, presso ciascuno degli Istituti o Scuole individuati, i frequentatori sostengono un esame consistente in una prova scritta e una orale relative alle materie previste dal Piano degli Studi.
2. I contenuti, le modalità di svolgimento e i criteri di valutazione delle citate prove sono definiti dalle Commissioni d'esame di cui all'articolo 15.
3. Le prove di cui al comma 1 formano oggetto di una complessiva valutazione di merito che si conclude con il giudizio di "insufficiente profitto", "profitto", "segnalato profitto", "ottimo profitto". Il corso si intende superato se il frequentatore riporta un giudizio finale non inferiore a "profitto". Il frequentatore che riporta il giudizio di "insufficiente profitto" non supera gli esami; egli è restituito al servizio e ammesso a partecipare alla frequenza del corso successivo, come previsto dall'articolo 25 - *quater*, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.
4. I frequentatori che, senza giustificato motivo accertato dal Presidente della Commissione, non si presentano alle prove d'esame, sono considerati rinunciatari e dimessi dal corso.
5. I frequentatori che per malattia, o per altro grave motivo accertato dal Presidente della Commissione, non possono partecipare all'esame finale, sono ammessi a sostenerlo in una sessione straordinaria, da effettuarsi entro quarantacinque giorni dalla conclusione della sessione ordinaria, salvo i casi di oggettivo impedimento derivanti da infermità, per i quali la sessione straordinaria viene effettuata alla riacquisita idoneità.
6. La sessione straordinaria si svolge con le stesse modalità della sessione ordinaria. Le prove già sostenute nella sessione ordinaria non devono essere ripetute.
7. I frequentatori giudicati temporaneamente non idonei ai compiti d'istituto per motivi di salute, possono essere ammessi a sostenere le prove d'esame, se compatibili, a giudizio del responsabile dell'Ufficio Sanitario dell'Istituto o della Scuola, con la natura della malattia da cui sono affetti.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Articolo 15

(Commissioni giudicatrici degli esami finali)

1. La Commissione d'esame, costituita presso ciascun Istituto o Scuola ove si svolge il corso, è composta dal Direttore della stessa con funzioni di Presidente e da un numero di componenti pari, non inferiore a quattro scelti, di norma, tra i docenti del corso.
2. Le funzioni di segretario della Commissione d'esame sono svolte da un funzionario amministrativo del ruolo del personale dell'Amministrazione civile dell'Interno - Comparto Ministeri o da un appartenente al ruolo degli ispettori in servizio presso il medesimo Istituto o Scuola.
3. Nei casi in cui il medesimo corso si svolga presso più strutture formative, è istituita, oltre alla Commissione di cui al comma 1 anche la Commissione Unica d'esame, composta dai Direttori degli Istituti o delle Scuole interessate dallo svolgimento del corso, integrata, ove risulti in numero pari, da un funzionario della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia o da un funzionario che espleta attività tecnico - scientifica o tecnica della Polizia di Stato, in servizio in uno degli Istituti o delle Scuole, individuato dal Presidente. Le funzioni di Presidente sono assunte dal Direttore più anziano in ruolo.
4. Le funzioni di segretario della Commissione Unica d'esame sono svolte da un funzionario della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia o da un funzionario che espleta attività tecnico - scientifica o tecnica della Polizia di Stato della Polizia di Stato o da un funzionario amministrativo del ruolo del personale dell'Amministrazione civile dell'Interno - Comparto Ministeri, in servizio presso l'Istituto o la Scuola diretta dal Presidente della Commissione Unica d'esame.
5. La Commissione d'esame di cui al comma 1, predispone i contenuti delle prove d'esame, sia per la sessione ordinaria che per quella straordinaria, definisce i criteri per la valutazione delle prove e redige la graduatoria finale. Qualora il corso si svolga su più istituti d'istruzione tali attività sono svolte dalla Commissione Unica d'esame di cui al comma 3, mentre le Commissioni d'esame istituite presso le singole strutture formative hanno il compito di sovrintendere agli esami finali e di predisporre le graduatorie parziali di fine corso dell'Istituto o della Scuola, al fine della redazione della graduatoria finale generale da parte della Commissione Unica.
6. Per particolari esigenze organizzative, la Commissione d'esame di cui al comma 1, unico restando il Presidente, può essere articolata in più sottocommissioni, costituite da non meno di tre componenti, con i medesimi compiti della Commissione d'esame.
7. Per ciascuno dei componenti delle Commissioni di cui al presente articolo, per il Presidente e per il segretario, sono designati i relativi supplenti.
8. Le Commissioni di cui al presente articolo sono nominate con provvedimento del Direttore Centrale per gli istituti di istruzione.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Articolo 16 (Comitato di Vigilanza)

1. Qualora le modalità di svolgimento delle prove d'esame lo richiedano e per assicurare il corretto svolgimento delle stesse, le Commissioni e le Sottocommissioni d'esame possono essere affiancate da uno o più Comitati di vigilanza, nominati dal Direttore dell'Istituto o della Scuola, i cui membri sono individuati tra il personale del quadro permanente appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, con composizione variabile in relazione alle specifiche esigenze.

Articolo 17 (Graduatoria finale)

1. Ai fini della nomina alla qualifica di vice ispettore tecnico della Polizia di Stato e della determinazione del posto in ruolo, la graduatoria finale del corso è formata in base al giudizio di cui all'articolo 14 dando precedenza nell'ordine a coloro che hanno riportato il giudizio di "ottimo profitto", "segnalato profitto", "profitto".
2. Nel caso in cui il corso si svolga in più Istituti o Scuole, la graduatoria finale è compilata dalla Commissione Unica d'esame, riunendo le graduatorie parziali redatte dalle Commissioni d'esame di ogni Istituto o Scuola secondo quanto indicato al comma 1.
3. Le graduatorie parziali sono redatte in base al giudizio riportato, secondo il criterio di cui all'articolo 14.
4. A parità di valutazione, la preferenza viene riconosciuta al frequentatore che precede nella graduatoria del concorso.
5. I frequentatori ammessi alla sessione straordinaria che superano gli esami, vanno ad occupare nella graduatoria il posto che gli sarebbe spettato qualora avessero partecipato alla sessione ordinaria.

CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18 (Rinvio)

1. Per quanto non disciplinato nel presente decreto si applica quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo, nonché le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Roma, 09 APR 2018

Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Gabrielli

Reg. LA CORTE DEI CONTI

Addi Fog. n.

Reg. n. Fog. n.

IL CONSIGLIERE
(Dot. Andrea Zacchia)

F. Gabrielli